



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 11/01/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2000, n. 1748.

P.U.T.T. Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente di Settore, riferisce:

Con deliberazioni nn.16465/83 e 1285/84 la Giunta Regionale ha avviato le procedure relative alla pianificazione territoriale ed ha approvato il programma di definizione dei metodi, degli strumenti e degli obiettivi per la redazione del Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.), articolato in diversi Piani Urbanistici Territoriali Tematici (P.U.T.T.), e ciò ai sensi della l.r. n.56/80.

La stessa l.r. 31.05.1980 all'art.8 consente di adottare Piani Tematici nelle more di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.).

In relazione a quanto innanzi ed al fine di dare adempimento a quanto previsto dalla l.s. n. 431/85 - art.1 Bis - con deliberazione n. 11868/85 la Giunta Regionale ha conferito l'incarico ad un gruppo di professionisti di collaborare con l'Assessorato Regionale all'Urbanistica nella redazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ed i Beni Ambientali della Regione.

Con la convenzione n.2578 del 14.07.1987, registrata in Bari il 28.08.1987 al n.14932, la Regione Puglia ha definito il rapporto di collaborazione con il gruppo di professionisti incaricati, coordinati dal prof. ing. Giovanni FUZIO, professore ordinario del Politecnico di Bari, per la redazione del P.U.T.T. per il Paesaggio ed i Beni Ambientali della Regione.

Con successiva convenzione aggiuntiva n.3427 del 19.02.1991 registrata a Bari il 21.02.1991 al n.3847 sono stati ridefiniti gli artt. 5-7-8 e 11 e le tabelle inerenti a Riepilogo costi, costo struttura ed elaborazioni scritto - grafiche.

Con deliberazione n.4902 del 15.12.1993 risultando completate le fasi di elaborazione del P.U.T.T. così come articolate nelle predette convenzioni, la Giunta Regionale ha adottato il piano definitivo in qualità di "Schema del P.U.T.T. Paesaggio e Beni Ambientali ai sensi del 1° comma dell'art.6 della l.r. n.56/80.

Con deliberazione n.880 del 25.07.1994 il consiglio Regionale ha approvato lo schema del P.U.T.T..

Con deliberazione n.6946 dell'11.10.94 la Giunta regionale ha adottato lo schema, approvato dal Consiglio Regionale, quale proposta del PUTT/PBA, ai sensi del 2° comma dell'art.6 della L.R. n.56/80.

La proposta di PUTT/PBA, come innanzi adottata, è stata depositata e pubblicizzata ai sensi del 3° comma dell'art.6 della L.R. n.56/80, modificato dall'art.1 della L.R. n.16/95 e nei termini stabiliti dalla stessa L.R. n.16/95 è stata oggetto di n. 282 osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

Comuni n.120;

Province n.1;

Comunità Montane n.4;

Capitanerie di Porto n.1;

Università n.2;

WWF, Lega Ambiente, Italia Nostra, Arci, in totale n.15;

Associazioni Naturalistiche n.6;

Pro Loco n.2;

Ordini Professionali n.5;

Gruppi e Sezioni di Partiti, in totale n.4;  
INU Puglia (Istituto Nazionale Urbanistica) n.1;  
Associazione Artigiani n.1;  
Privati n.120.

Con deliberazione n.6596 del 29/12/95 la Giunta Regionale ha individuato, tra l'altro, per la definitiva approvazione del Piano, le seguenti azioni:

esame delle osservazioni;  
controdeduzioni della Giunta Regionale;  
approvazione da parte del Consiglio Regionale;  
pubblicazione degli atti ed elaborati del Piano e diffusione degli stessi.

Con deliberazione n.939 del 10 Aprile 1998 la Giunta Regionale ha affidato al Prof. Ing. Giovanni FUZIO ed all'Arch. Davide Maria DIOGUARDI l'incarico professionale di procedere all'esame delle controdeduzioni tecniche alle osservazioni prodotte avverso il PUTT/PBA, come innanzi elencate; il tutto disciplinato dall'atto di obbligazione debitamente sottoscritto dagli stessi professionisti in data 12 marzo 1998.

Con comunicazione del 20/5/1998, acclarata al protocollo d'Ufficio n.5101 del 20/5/98, i professionisti incaricati hanno consegnato gli elaborati relativi alle proposte di controdeduzioni, la connessa relazione tecnica e la proposta di modifica all'articolato normativo; nello specifico:

- copia delle osservazioni relative ai Comuni (tomo 0/1 - 0/2 - 0/3);
- copia delle osservazioni relative agli Enti (tomo 0/4);
- copia delle osservazioni relative ai Privati (0/5 - 0/6);
- copia delle controdeduzioni relative ai Comuni (tomo C/1);
- copia delle controdeduzioni relative agli Enti (tomo C/2);
- copia delle controdeduzioni relative ai Privati (tomo C/3);
- sintesi con elenchi, relazioni e NTA adottate (tomo D/1);
- proposta di modifica delle NTA ed elenchi (tomo D/2).

In ordine alle osservazioni presentate il SUR ha predisposto una propria relazione illustrativa (luglio 1998) che ha evidenziato, in sintesi i principali contenuti delle osservazioni degli Enti, dei Comuni e dei Privati, rappresentando:

- i temi sostanziali proposti dalle osservazioni dei Comuni e dagli Enti;
- gli argomenti ricorrenti nelle osservazioni dei privati.

La stessa relazione del SUR ha evidenziato la metodologia seguita dai progettisti nella stesura della proposta di controdeduzioni così schematizzata:

- riassunto dei contenuti di ciascuna osservazione;
- struttura della controdeduzione; riferimenti normativi connessi all'accogliibilità o meno della proposta;
- risultato collaborativo o meno dei contenuti; le modificazioni eventualmente indotte;
- conclusioni connesse alle controdeduzioni e rapporti con l'apparato normativo in caso di accogliibilità.

Le controdeduzioni hanno evidenziato, in uno a specifiche tematiche prospettate nelle osservazioni prodotte, anche temi di carattere generale, oggetto di approfondimento e conseguenti valutazioni, relativi ai seguenti argomenti:

- aree da considerarsi escluse dalla vigenza del PUTT/PBA;
- costruzione del quadro conoscitivo delle componenti del paesaggio;
- rapporto tra il PUTT e assetto del territorio regionale;
- approccio ecologico, rapporto con lo sviluppo socio economico, criterio di tutela dei beni, etc.;
- operatività del PUTT;
- abusivismo edilizio; il tutto oggetto di puntuale ed articolata disamina e conseguenti valutazioni.

La proposta di controdeduzioni alle osservazioni ha comportato anche la modifica dell'apparato normativo, secondo il nuovo testo delle N.T.A. (con evidenziazione in corsivo delle modifiche rispetto al testo approvato dal Consiglio Regionale nel 1994) e in riferimento ai seguenti aspetti:

- abrogazione di disposizioni transitorie rinvenienti da precedenti leggi regionali (L.R. n.56/80 e L.R. 30/90);
- conferma delle disposizioni di sub-delega ai Comuni in materia di nulla osta paesaggistici (L.R.n.8/95) e di condono edilizio in zona paesaggistica (L.R. N.5/96);
- recepimento di nuove disposizioni di leggi regionali, (LL.RR. 19/97 e 7/98);
- nuove tematiche introdotte nella normativa (adeguamento al Piano dei PRG già trasmessi alla Regione alla data di approvazione dello stesso Piano; attivazione procedure di ridefinizione dei vincoli; specificazioni per i territori costruiti; strumenti operativi per l'accertamento della compatibilità degli interventi al Piano con i relativi livelli di competenza).

L'apparato normativo risulta altresì modificato, in accoglimento di specifiche osservazioni, con la introduzione ex novo dei Piani di interventi di Recupero Territoriale che hanno affrontato il problema dell'abusivismo edilizio in aree aventi valenza paesaggistica ed ambientale, assolutamente trascurato dallo schema adottato nel 1994.

E' il PIRT il nuovo strumento di pianificazione esecutivo che mira al recupero dell'edificato costituito da una pluralità di costruzioni abusive comportante una continuità edificata ed una rilevante modificazione dell'assetto del territorio, in un quadro di valutazione della compatibilità dell'esistente in relazione alla tutela e salvaguardia del territorio interessato, come prescritto dal PUTT/PBA (Ambiti Territoriali Estesi e Ambiti Territoriali Distinti), da concretizzarsi anche attraverso interventi di mitigazione e compensazione paesaggistico - ambientale.

Inoltre, per talune nuove tematiche prospettate nelle osservazioni (abusivismo e attività estrattiva), le N.T.A. risultano integrate con ulteriori allegati (A2 per il PIRT; A3 per interventi connessi all'attività estrattiva e procedure per l'attestazione di compatibilità al PUTT); ciò al fine di fornire un quadro certo di regole cui, attenersi in generale.

Infine, v'è da rilevare che in sede di controdeduzioni alle osservazioni e di controllo degli elaborati costitutivi del Piano, è emerso che per un mero errore materiale, in sede di adozione del PUTT/PBA, sono stati allegati gli elenchi relativi alla prima fase di studio (avente come riferimento cartografico le tavolette IGM del 1955) e non quelli aggiornati di cui alla seconda fase (su base cartografica 1975/91). Tanto si è riscontrato dalla verifica della corrispondenza tra gli elenchi e gli elaborati cartografici approvati dal Consiglio Regionale (rinvenienti dalla seconda fase di lavoro): e ciò con specifico riferimento all'elenco delle grotte ed all'elenco delle acque.

Di conseguenza sono stati introdotti aggiornamenti, in termini di puntualizzazioni, negli elenchi suddetti, nel rispetto della cartografia, allegata allo schema di PUTT approvato dal Consiglio Regionale nel 1994, e rimasta invariata; il tutto riportato sia nella Relazione del SUR sia negli allegati alle N.T.A., con specifica annotazione nella colonna delle "note".

Tutti gli atti inerenti il Piano sono stati inviati ai sensi della L.R. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che dopo aver discusso il PUTT/PBA comprensivo delle osservazioni nelle sedute del 25/6, 2/7 e 9/7 1998, in data 16/7/1998 con propria determinazione (alla presente allegata) ha espresso parere favorevole ai sensi del combinato disposto dell'art.8- terzo comma - e dell'art.6 - sesto comma - della stessa L.R. 56/80.

Con delibera n.3893 del 5.10.1998 la Giunta Regionale ha proceduto ad esaminare le osservazioni proposte da parte dei Comuni, Enti e privati, approvando contestualmente le controdeduzioni alle stesse osservazioni, nei termini proposti dall'Assessorato, per le motivazioni contenute negli atti innanzi richiamati, puntualmente elencati nello stesso deliberato.

Con la predetta delibera n.3898/98 la G.R. ha preso atto altresì della nota ad oggetto "P.U.T.T./P.B.A. Norme Tecniche di Attuazione" a firma dell'Assessore Regionale all'Ambiente che evidenzia sostanzialmente, al fine di evitare equivoci interpretativi, la opportunità che negli artt.4.01, 4.02 e 4.03 delle N.T.A. (relativi ad opere di rilevante trasformazione e a studio di impatto paesaggistico-ambientale) i due aspetti - ambientale e paesaggistico - siano modificati e ricondotti alla esclusiva competenza paesaggistica.

Gli atti ed elaborati del P.U.T.T./P.B.A. così come formati con le delibere G.R. n. 6946/94 (proposta di Piano) e n.3893/98 (esame delle osservazioni) sono stati trasmessi al Consiglio Regionale per l'approvazione definitiva.

Come è noto, il Consiglio Regionale, interessato nella fase conclusiva della legislatura 1995-2000, non è riuscito a concludere l'iter previsto dalla L.R. 56/80.

Nel frattempo, a legislatura ormai scaduta, e a seguito di precedente diffida pervenuta alla Presidenza della Giunta Regionale in data 30.06.1999, con Decreto del 6.3.2000, notificato alla Regione in data 12.06.2000, il Presidente della Repubblica ha disposto, ai fini della redazione ed approvazione del Piano Territoriale Paesistico della Regione Puglia, la sostituzione dell'Amministrazione Regionale della Puglia con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Tutto ciò premesso, v'è da rilevare innanzitutto la improrogabile necessità per l'Amm.ne Regionale di dotarsi di uno strumento di tutela e valorizzazione del territorio, in conformità al dettato della legge 431/85, ora sostituita dal D.lvo 490/99, secondo la scelta che ha privilegiato, sin dall'impostazione originaria (1987) la connotazione del Piano Territoriale sotto l'aspetto non meramente paesaggistico, ma anche urbanistico, quale quadro organico di riferimento e momento ordinatore per la pianificazione sia di pari livello sia sott'ordinata, costituendo il Piano, nel contempo, anche il punto di partenza per una rivisitazione complessiva della pianificazione territoriale.

Ad oggi, pur in presenza del Decreto del Presidente della Repubblica di esercizio dei poteri sostitutivi con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e stante la necessità e opportunità di dotare la Puglia del Piano Paesistico, anche quale piano di riferimento per lo sviluppo economico e sociale, non può non rilevarsi, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza in materia, che la funzione sollecitatoria e di superamento dell'inerzia dell'Amm.ne (regionale) incardinata nel Ministero per i Beni e le Attività Culturali non fa venir meno la competenza dell'Organo cui compete l'approvazione del P.U.T.T. in via ordinaria.

Di conseguenza la competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, officiata con il D.P.R. 6.3.2000, è concorrente con quella dell'Amm.ne Regionale, la quale continua ad esistere ed operare nell'ambito delle attribuzioni che la legge ha riconosciuto né la stessa legge ha previsto dovessero venir meno con il ricorso ai poteri sostitutivi.

Premesso quanto sopra, si procede in questa sede di approvazione definitiva alle esaustive determinazioni in merito alla proposta di P.U.T.T./P.B.A. di cui alle delibere di G.R. n.8946/94 e 3893/98. In proposito, fermo restando la cartografia di base, si ritiene di dover apportare adeguamenti all'apparato normativo in relazione ai seguenti aspetti:

- a. sopravvenienza del D.lvo 490/99 che ha abrogato le leggi statali 29.6.1939 n.1497, 1.6.1939 n.1089, 8.6.1985 n.431;
- b. procedure di competenza dei comuni;
- c. rispetto dell'apparato normativo previsto dalla vigente legislazione regionale;
- d. soppressione del termine "beni ambientali" dalla titolazione del Piano, esprimendo il Piano effetti in tema di Paesaggio e non sul complesso sistema "ambiente" di cui il paesaggio è una delle componenti. Tale operazione è stata sistematicamente riportata per tutto il testo normativo.
- e. Specificazioni per l'attuazione del Piano;
- f. Richiamo al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 3.4.2000 (G.U. 22.4.2000 n.95).

Nello specifico, nel testo delle N.T.A., così come modificato in sede di esame delle osservazioni (delibera G.R. n.3893 del 5.10.1998), sono state introdotte le seguenti ulteriori modifiche evidenziate in carattere corsivo-grassetto con sottolineatura nel testo allegato al presente provvedimento:

- Art.1.01 - Obiettivi e campo di applicazione (fattispecie a. - d.)
- Art.2.01 - Definizioni (fattispecie d. - e.)
- Art.2.06 - Aree protette e parchi regionali (fattispecie e. - f.)
- Art.2.10 - Piani Regolatori Generali conformi al Piano (fattispecie e.)

- Art.2.11 - P.P. e P.L. da strumenti conformi al Piano (fattispecie a.)
- Art.2.12 - P.U.T.T. e P.U.T. con specifiche connessioni con il Piano (fattispecie e.)
- Art.3.01 - Gli elementi strutturanti il territorio (fattispecie e.)
- Art.3.05 - Direttive di tutela (fattispecie d. - e.)
- Art.3.06 - Le emergenze (fattispecie d. - e.)
- Art.3.07/4.1.4 - Coste ed aree litoranee (fattispecie d.)
- Art.3.11 - Beni naturalistici (fattispecie d.)
- Art.3.12 - Zone umide (fattispecie d.)
- Art.3.13 - Aree protette (fattispecie d.)
- Art.3.14 - Beni diffusi nel paesaggio agrario (fattispecie d.)
- Art.3.15 - Zone Archeologiche (fattispecie a. - d.)
- Art.3.16 - Beni architettonici extraurbani (fattispecie a. - d.)
- Art.4.01 - Opere di rilevante trasformazione (fattispecie d. - e.)
- Art.4.02 - Studio di Impatto Paesaggistico (fattispecie d.)
- Art.4.03 - Verifica di compatibilità paesaggistica (fattispecie d.)
- Art.5.01 -Autorizzazione paesaggistica (fattispecie a. - e.)
- Art.5.02 - Interventi esentati dall'autorizzazione paesaggistica (fattispecie a.)
- Art.5.03 - Parere paesaggistico (fattispecie a. - e.)
- Art.5.04 - Attestazione compatibilità (fattispecie a. - e.)
- Art.5.05- Primi adempimenti (fattispecie a. - b.- e.)
- Art.5.06 - Adeguamento degli strum. urbanistici al Piano (fattispecie e.)
- Art.5.07 - Criteri per varianti e deroghe (fattispecie a. - e.)
- Art.6.01 - Competenze degli Enti territoriali (fattispecie a. - c.)
- Art.6.03 - Strutture di gestione del Piano (fattispecie e.)
- Art.6.04 - Coordinamento e controllo delle funzioni delegate (fattispecie a. - c. - e.)
- Art.7.02 - Aggiornamenti periodici del Piano (fattispecie e.)
- Art.7.03 - Autorizzazioni richieste prima del Piano (fattispecie a. - e.).
- Art.7.04 - Adempimenti comuni subdelegati (fattispecie a.)

- Art.7.05 - Abrogazione disposizioni incompatibili (fattispecie c.)
- Art.7.06 - PRG già trasmesso alla Regione (fattispecie e.)
- Allegato A2 - P.I.R.T.

Si evidenzia, inoltre, che gli adeguamenti apportati al testo delle N.T.A. (1998), nei limiti e nei termini innanzi richiamati, non modificano l'impostazione né i contenuti informativi e pianificatori del Piano.

Si rappresenta, infine, che il presente provvedimento risulta predisposto coerentemente con la legge costituzionale 22 novembre 1999 n.1- Disposizioni inerenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni, nonché nel rispetto dell'art.3 della LR 15/12/2000 n.25: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia urbanistica e pianificazione territoriale ed edilizia residenziale pubblica".

La legge regionale n.25/2000, che all'articolo 3, terzo comma, recita "la Giunta esercita la potestà regolamentare, nonché quella di approvare i piani urbanistici, anche di settore, e/o i programmi di competenza regionale, ivi inclusi quelli i cui procedimenti non sono ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge", consente infatti alla Giunta Regionale di approvare i piani urbanistici non ancora definiti, cioè in itinere, qual è la fattispecie rappresentata dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio che in questa sede si propone alla Giunta per l'approvazione definitiva.

Tutto ciò premesso, ed atteso il rilevante interesse pubblico connesso alla tutela del territorio regionale sotto l'aspetto paesaggistico, e sulla scorta di quanto innanzi prospettato, si propone alla Giunta l'approvazione definitiva del piano Urbanistico territoriale tematico per il Paesaggio con l'inserimento degli adeguamenti all'apparato normativo come innanzi prospettati.

Si evidenzia infine che il presente provvedimento rientra nelle competenze della G.R. anche ai sensi della L.R. n.7/97, art.4, 4° comma lett. D).

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente di Settore che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A VOTI unanimi espressi nei modi di Legge;

#### DELIBERA

Di approvare la relazione dell'Assessore Regionale all'Urbanistica sopra esposta;

Di fare proprie e approvare le controdeduzioni già deliberate dalla Giunta Regionale con atto n.3893 del 05/10/1998;

Di approvare definitivamente, ai sensi dell'art.6 della L.R. n.56/80, per le motivazioni esposte in relazione e con gli adeguamenti alle N.T.A. nella stessa relazione elencati, il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, di cui alle delibere GR n. 4902 del 15.12.1993, n. 6946

dell'11.10.1994, n.3893 del 5 ottobre 1998, composto dai seguenti elaborati depositati agli atti del Settore Urbanistico Regionale:

- Relazione Generale ed allegati;
- Cartografia I.G.M. 1 :25.000 riportante gli Ambiti Territoriali Estesi;
- NTA ed elenchi, di cui alla delibera G.R. n.3893/98,
- NTA di cui alla delibera GR n.3893/98, come adeguate con il presente provvedimento, nei limiti e nei termini riportati in relazione;
- controdeduzioni relative ai Comuni;
- controdeduzioni relative agli enti;
- controdeduzioni relative ai Privati.

Di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17 comma 32 della L. 15/5/97, n.127.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

---